

TRASPORTI

CCNL AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI	1
CCNL AUTO NOLEGGIO	2
CCNL AUTONOLEGGIO - ARTIGIANI	3
CCNL AUTOSCUOLE	4
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – ARTIGIANI	5
CCPL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – ARTIGIANI DEL TRENTINO	6
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – COOPERATIVE	7
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – INDUSTRIA	8
CCNL IMPIANTI A FUNE	9
CCNL MARITTIMI	10
CCNL TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	11

TRASPORTI

CCNL AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIATORI

(settore trasporti) - N. 00003

CCNL Autoferrotranvieri e internavigatori - Ipotesi di accordo del 28.11.2015 e CCNL del 05.04.2017 sottoscritto da ASSTRA, ANAV, FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL FNA

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi forma di rapporto dipendente, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28% (33% TFR)			
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	6,91% (100% TFR)	2%	2%	
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	2% (29% TFR)			
	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR): 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.07.2017, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un **contributo contrattuale** in misura fissa annua di 90,00 €. Per l'anno 2017 la somma, al netto degli oneri di legge, è così ripartita: 21,80 € entro la fine del mese di luglio e 12,00 € per le cinque mensilità successive. Dal 01.01.2018 la somma sarà versata per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 €. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l'importo viene riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171 e 172 della L. 205/2017, detto importo è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti e che in futuro decidano di aderire.

CCNL AUTONOLEGGIO

(settore trasporti) - N. 00004

CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi - 26.07.2016 sottoscritto da ANIASA e la FILT-CGIL Nazionale, la FIT-CISL Nazionale, la UILTRASPORTI Nazionale

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	3,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	3,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, aumento periodico di anzianità, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL ha istituito, a decorrere dal 01.09.2016, un **contributo "contrattuale" a carico del datore di lavoro** per i lavoratori a tempo indeterminato, anche apprendisti, pari all'1,5% calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento (per 12 mensilità): a) retribuzione tabellare; b) indennità di contingenza; c) un aumento periodico di anzianità; d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, detto importo è destinato al Fondo Pensione Laborfunds per i dipendenti a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire (in tal caso, il contributo a tale titolo è **aggiuntivo** rispetto agli ordinari flussi di contribuzione).

CCNL AUTONOLEGGIO - ARTIGIANI

(settore trasporti) - N. 00428

CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate -
17.06.2019 sottoscritto da CNA Fita, Confartigianato Autobus Operator, SNA - Casartigiani, Claal e FILT-CGIL, FIT-CISL
e UILTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrenza dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, aumento periodico di anzianità, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le Parti convengono di individuare un contributo mensile a carico dell'azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. L'erogazione di tale contributo sarà avviata secondo le modalità che saranno individuate da successivi accordi in materia.

CCNL AUTOSCUOLE

(settore trasporti) - N. 00169

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica- 03.07.2013 sottoscritto da Confetra e la FILT-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Per i dipendenti dalle autoscuole non è prevista contrattualmente la destinazione del TFR maturando.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ⁴	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00153

CCNL trasporto, spedizione e logistica- 11.2.1999 sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato, Associazioni di mestiere della CN, CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, Federazioni di categoria della CGIL, CISL e UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - ARTIGIANI DEL TRENINO

(settore artigianato) - N.

Accordo provinciale di settore - 2.4.2021 sottoscritto da Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Porvincia di Trento, FIT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI. CCNL trasporto, spedizione e logistica - 11.2.1999 sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato, Associazioni di mestiere della CN, CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, Federazioni di categoria della CGIL, CISL e UIL

Il presente accordo si applica a tutte le imprese artigiane ed alle imprese associate all'Associazione Artigiani Trentino che applicano la specifica "Sezione Artigiana Autotrasporto Merci" del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - COOPERATIVE

(settore cooperative) - N. 00154

CCNL trasporto, spedizione e logistica - 01.03.2006 sottoscritto AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA, AITE, ASSTRI, ECOTRAS, CLAAI, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI assistite dalla CONFTRASPORTO, ANITA, ANCST-LEGACOO, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE, FIAP/M, FITA-CNA, PRODUZIONE e SERV.LAV.-AGCI, SNA-CASARTIGIANI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione come specificata al punto 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00155

CCNL trasporto, spedizione e logistica - 01/08/2013 sottoscritto da AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, CONFETRA, AITE, FAI, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP/L, UNITAI, CONFTRASPORTO, AGCI Servizi, ANITA, CLAAI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FEDERLAVORO E SERVIZI, CONFSCOOPERATIVE, SNA-CASARTIGIANI, FITA-CNA, LEGACOOP SERVIZI, Trasportounito - FIAP, ASSOTIR e FILT-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
<i>Lavoratori non iscritti al Fasc</i>				
•Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
•Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			
<i>Lavoratori iscritti al Fasc</i>				
•Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	4	4	
•Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR)	4	4	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione come specificata al punto 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL IMPIANTI A FUNE

(settore trasporti) - N. 00023

CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune - 15.04.2019 sottoscritto da ANEF, FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, SAVT

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente.

	Quota TFR ¹	Contributo ^{2;4}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,28% (33% TFR)	1,5%	2%	
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	1,73% (25% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, scatti di anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, scatti di anzianità: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Welfare Contrattuale con erogazione 01.01.2020, pari a 100,00 euro all'anno, da riproporzionare per i lavoratori stagionali in base ai periodi di effettiva durata del contratto di lavoro degli stessi, che saranno incrementati di ulteriori 10,00 euro in caso di destinazione al fondo di previdenza complementare negoziale.

CCNL MARITTIMI

(settore trasporti) - N. 00406

CCNL Marittimi - Aliscafi e natanti veloci. - 16.10.2021 CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI
e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrenza dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28% (33% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale di paga base, contingenza e EDR

3. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale di paga base, contingenza e EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL TRASPORTI E POMPE FUNEBRI

(settore trasporti) - N. 00199

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe funebri e trasporti funebri - 07.07.2017
FENIOF, FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	0,55%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrenza dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ⁴	0,55%	1,05%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.